

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 dicembre 1986 al 2 gennaio 1987)

INDICE

ANGELONI: Per un intervento volto a ripristinare la titolarità di ottava categoria per le stazioni di Massa e Carrara e sulla opportunità di istituire, presso le medesime, una seconda fermata di treni rapidi (3312) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i>)	Pag. 2495	FONTANA ed altri: Sui criteri di attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 1986 per la soppressione degli uffici postali minori, con particolare riferimento alle zone della Valsabbia, della Valchiese (Brescia) e della Valsugana (Trento) (2915) (risp. GAVA, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 2504
BOLDRINI, DE TOFFOL: Per la predisposizione di interventi a favore del comparto agro-alimentare-industriale della provincia di Ravenna fortemente danneggiato dalle calamità naturali succedutesi nel 1985 (2386) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2498	GRADARI: Per la sollecita costituzione della commissione di cui alla legge n. 204 del 1985 incaricata della tenuta del ruolo delle iscrizioni degli agenti e rappresentanti di commercio (2777) (risp. ZANONE, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2506
BOLDRINI ed altri: Sulla istituzione dell'albo degli esportatori (2557) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	2499	IANNONE, CARMENO: Sulle misure allo studio per fronteggiare i danni provocati ai vigneti ed alle colture ortofrutticole dall'abbassamento di temperatura verificatosi in provincia di Foggia nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1985 (1883) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2506
BONAZZI: Per il sollecito accoglimento della domanda presentata da Riccardo Cabassi di Reggio Emilia, obiettore di coscienza, per poter effettuare il servizio civile sostitutivo (2744) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	2500	LOI: Sull'applicazione in Sardegna dell'istituto dell'isolamento penitenziario per gli imputati in stato di custodia cautelare, anche in relazione al suicidio di Aldo Scardella detenuto nel carcere di Cagliari (3152) (risp. ROGNONI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2507
CANETTI: Sull'opportunità di modificare gli orari e le fermate dei treni in servizio sulla linea Ventimiglia (Imperia)-Breil (Francia)-Limone-Cuneo-Torino (3240) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i>)	2501	MASCIADRI: Sulle iniziative adottate dal Ministero della difesa in attuazione della raccomandazione n. 437, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 giugno 1986, concernente la tecnologia emergente e la strategia militare (3210) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	2509
DE CATALDO: Sulla inopportunità della decisione relativa alla decurtazione del contingente del prodotto da trasformare nelle aziende Corac e Zuccherificio del Rendina situate in Basilicata (3018) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2502	Sulle iniziative assunte in attuazione della raccomandazione n. 1044 relativa alla criminalità internazionale, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 20 settembre	
DI CORATO, PETRARA: Per il potenziamento dell'ufficio postale del comune di Noci (Bari) (3132) (risp. GAVA, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2504		

1986 (3383) (risp. ROGNONI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 2510	degli infermi a Napoli (3280) (risp. ROGNONI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 2519
ORCIARI: Per un chiarimento in merito alla corresponsione dell'indennità di turnazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, con particolare riferimento ai vigili urbani (3244) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	2513	SCLAVI: Sulla vendita, da parte dell'AIMA, di grossi quantitativi di arance e di pomodori risultati non commestibili (2845) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2519
RIGGIO: Sul ritardo nella perequazione delle pensioni d'annata (2872) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i>)	2514	SEGA: Per un intervento volto ad evitare lo spostamento della sede del consorzio di bonifica Delta Po-Adige da Ariano Polesine a Taglio di Po (Rovigo) (3157) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2521
RUFFINO: Per il finanziamento dell'intero progetto predisposto dalla regione Liguria per il disinquinamento del Golfo ligure (2358) (risp. ROMITA, <i>ministro del bilancio e della programmazione economica</i>)	2515	SPANO Ottavio: Per l'adozione di provvedimenti volti a rendere agibili le caserme dei carabinieri di Golfo Aranci, Olbia, Palau e Arzachena (Sassari) (3129) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	2522
SALVATO: Per una ispezione della Banca d'Italia sulla gestione della Banca stabiese, anche in relazione alla ventilata chiusura della filiale di Gragnano (Napoli) (2956) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i>)	2517	VELLA: Sulla opportunità di considerare le indicazioni fornite dal comune di Rieti in ordine alla prevista edificazione di una casa circondariale nel territorio di quel comune (3356) (risp. ROGNONI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2524
Sulle cause della lentezza dell' <i>iter</i> processuale relativo al concorso per il servizio di trasporto			

ANGELONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che le stazioni ferroviarie di Massa Centro e di Carrara-Avenza si trovano da lungo tempo in uno stato precario certo non consono al ruolo che deve svolgere una stazione di città capoluogo di provincia;

che per rendersi conto di ciò basta dare uno sguardo all'unica squallida sala di attesa per i passeggeri e alle strutture di servizio in genere;

che nel territorio della provincia di Massa-Carrara ferma un solo rapido da e per Roma;

che tale penalizzante situazione si è ulteriormente aggravata dal momento che con l'entrata in vigore della nuova pianta organica le stazioni di Massa Centro e di Carrara-Avenza sono state declassate dall'ottava alla settima categoria;

che si dice che la determinazione della nuova pianta organica, «fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali, è avvenuta sulla base di criteri, indici di impegno lavorativo, parametri di produttività assunti a base di tutti gli impianti della rete, tali quindi da creare una situazione di omogeneità di tutte le realtà ferroviarie»;

che alle giustificate rimostranze subito e ripetutamente manifestate nelle sedi competenti è stato risposto che «apportare delle modifiche alla titolarità delle stazioni di Massa Centro e di Carrara-Avenza significherebbe introdurre una deroga, il che provocherebbe pesantissime ripercussioni per tutti gli impianti che si trovano in situazione analoga ed a cui non sarebbe possibile opporre rifiuto, con il risultato di superare la dotazione organica complessiva stabilita per legge o creare situazioni di ingiustificato privilegio per il compartimento di Firenze a danno di altri»;

che la risposta appare priva di senso logico non solo perchè, per esempio, sulla base dei criteri richiamati la stazione della zona industriale apuana è classificata di ottava categoria mentre quelle di Massa Centro e di Carrara-Avenza (per le quali evidentemente l'esistenza in zona di una stazione per soli merci diventa una condizione penalizzante) sono state declassate alla settima categoria, ma anche per il fatto che non si è tenuto minimamente conto che Massa è l'unico capoluogo di provincia in cui la titolarità della stazione è stata abbassata trovandosi ora a un grado inferiore rispetto a tutte le sedi similari;

che non si può accettare che in base a criteri di dubbia razionalità le stazioni ferroviarie di Massa e di Carrara abbiano la stessa titolarità di Bagni di Lucca, Fornaci di Barga, Montelupo, Piazza al Serchio, Poggibonsi, Porcari, Sieci, Signa, Sinalunga, Torre del Lago, mentre Montecatini, che non è città capoluogo di provincia, pur essendo servita da una linea ferroviaria secondaria sulla quale durante la notte non transitano treni e dove il traffico giornaliero è sicuramente inferiore a quello registrato a Massa (160 treni con oltre 60 fermate per viaggiatori), è di ottava categoria;

che alla luce di tali considerazioni si deve dedurre che qualcuno considera la provincia di Massa-Carrara non una parte a tutti gli effetti del territorio della regione Toscana, ma una «marca di frontiera» che può essere tranquillamente ignorata;

che a riprova di ciò sta la politica di emarginazione che da alcuni anni vede sempre più ignorato il territorio di Massa-Carrara nel trasporto ferroviario, sia nell'ambito regionale che in quello nazionale;

che la conferma sta nel fatto che, mentre per la stazione di Carrara-Avenza sono state soppresse diverse fermate di treni per viaggiatori, per la stazione di Massa Centro (la notizia è piuttosto recente) l'ufficio movimento compartimentale di Firenze ha deciso di ritirare dal servizio l'automotore di manovra forse al solo scopo di ridurre ulteriormente l'organico della stazione;

che il sindacato unitario Filt-CGIL, Fit-CISL e UIL-trasporti, con un comunicato delle rispettive segreterie provinciali, pubblicato sulla stampa locale in data 20 settembre 1986, ha vivamente protestato ritenendo infelici le soluzioni adottate non solo perchè non consentono recuperi complessivi di produttività ma anche perchè non tengono conto della situazione locale a cominciare dalla prossima apertura del nuovo mercato ortofrutticolo. Tali soluzioni non servono a recuperare localmente alla ferrovia quote di trasporto; anzi, invece di soddisfare esigenze come quelle del nuovo mercato ortofrutticolo, rischiano di ridurre l'offerta di trasporto;

che resta difficile condividere l'affermazione che riconoscendo alle stazioni di Massa-Carrara la titolarità di ottava categoria si creerebbero «situazioni di ingiustificato privilegio per il compartimento di Firenze a danno di altri», quando nel contiguo compartimento ligure le stazioni di Rapallo, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure (non capoluoghi di provincia) sono classificate di ottava categoria e Chiavari è stata elevata dalla settima all'ottava categoria anche se pare realizzi un incasso medio giornaliero per biglietti-viaggiatori inferiore a quelli di Massa e di Carrara;

che, in considerazione di ciò, non si può condividere l'affermazione che «avendo la pianta organica un carattere dinamico, suscettibile quindi delle variazioni degli indici o dei parametri che si dovessero verificare nel tempo per acquisizione di traffico, aumento di impegni, introduzione di tecnologie e fatti simili, non si mancherà di apportare le conseguenti variazioni qualitative all'organico delle stazioni di Massa Centro e di Carrara-Avenza»;

che infatti la titolarità delle medesime stazioni poteva (e può) essere confermata di ottava categoria perchè non mancavano (e non mancano) le motivazioni per operare in tale direzione subito, anche in deroga ai criteri cui si è fatto cenno. A tale riguardo basti considerare che le due stazioni interessano una popolazione residente di oltre 150.000 abitanti, che servono un territorio a forte vocazione turistica, nel quale è presente una sviluppata zona industriale, un territorio rinomato in tutto il mondo per i suoi marmi e per la crescente importanza che di anno in anno va assumendo la fiera marmo-macchine;

che disattendere tali aspettative significa giustificare e far crescere il forte malcontento del personale di servizio e della popolazione apuana, un malcontento che, a questo momento, ha trovato sfogo in una serie di interventi molto critici sulla stampa locale ma che potrebbe motivatamente manifestarsi in forme eclatanti;

tenuto conto altresì che fino a questo momento le discrete, responsabili pressioni fatte nelle varie sedi competenti non hanno trovato l'attenzione che era lecito attendersi,

l'interrogante chiede di sapere se condivide le argomentazioni sopra esposte e se ritiene opportuno e doveroso adoperarsi perchè si pervenga sollecitamente:

- 1) a ripristinare per le stazioni di Massa e di Carrara la titolarità di ottava categoria;
- 2) a rendere più funzionali e più degne di un capoluogo di provincia le strutture delle stazioni;
- 3) ad istituire nel territorio della provincia di Massa-Carrara una seconda fermata di treni rapidi.

(4-03312)

(25 settembre 1986)

RISPOSTA. — L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che nella stazione di Massa Centro sono in corso lavori di restauro dei prospetti del fabbricato viaggiatori e di risanamento di alcuni locali, mentre sono previsti lavori per ricavare una sala *relais* e per l'adeguamento dell'impianto ACEI (apparati centrali elettrici ed itinerari). Tali ultimi lavori interessano le sale di attesa e comporteranno anche la sistemazione del posto Polfer e degli spogliatoi del personale di stazione.

Inoltre, sono previsti lavori di risanamento del sottopassaggio di stazione.

È in corso di assegnazione uno specifico finanziamento complessivo di 300 milioni di lire per ulteriori interventi. In particolare, si provvederà al restauro degli elementi decorativi delle terrazze laterali del fabbricato viaggiatori nella stazione di Massa Centro ed alla sistemazione dei prospetti esterni e dei locali aperti al pubblico nella stazione di Carrara Avenza.

Per quanto attiene all'offerta di servizi, l'ente Ferrovie dello Stato ha informato che l'offerta attualmente prevista presso le stazioni di Massa Centrale e Carrara Avenza risulta sufficiente a soddisfare le principali necessità di movimentazione della zona facente capo a dette stazioni.

Una diversa distribuzione delle fermate dei treni nelle due stazioni resta subordinata ad iniziative della regione Toscana, d'intesa con gli altri enti locali, iniziative di cui finora non è pervenuta notizia all'ente Ferrovie dello Stato.

La direzione compartimentale di Firenze ha recentemente completato lo studio economico riguardante il collegamento ferroviario del porto di Marina di Carrara. In esito a detto studio, la direzione generale dell'ente Ferrovie dello Stato, alla luce delle previsioni di traffico acquisibile in dipendenza della realizzazione dell'opera, ha ritenuto conveniente avviare le procedure per collegare il porto di Marina di Carrara alla rete delle Ferrovie dello Stato attraverso la costruzione di un allacciamento ferroviario dall'ingresso dell'attuale porto all'altezza del torrente Garrione, fino alla «dorsale» di Massa Zona industriale.

Data la scarsa utilizzazione dell'automotore di manovra in dotazione alla stazione di Massa Carrara e al fine di conseguire economie nell'utilizzazione del personale e del mezzo di trazione, quanto prima si procederà all'abbinamento del servizio di manovra con l'automotore in carico alla limitrofa stazione di Massa Zona industriale che, al fine di soddisfare le esigenze delle ditte che attualmente utilizzano lo scalo di Massa Centro, sarà abilitata, per un periodo sperimentale di un anno, ai trasporti a carro senza alcuna limitazione.

Per quanto concerne il problema relativo all'importanza delle stazioni e di conseguenza al livello di classificazione dei posti di organico dei capi stazione titolari, si precisa che esso è risolto con la determinazione di un'apposita graduatoria, formulata secondo criteri concordati fra ente e sindacati.

Detti criteri tengono conto del quantitativo dei treni (viaggiatori e merci), degli impegni di manovra, del numero dei dipendenti amministrativi e del traffico commerciale (viaggiatori e merci) che fanno carico a ciascuna stazione. Prevedono, inoltre, delle maggiorazioni percentuali per le stazioni che servono capoluoghi di provincia o che sono sedi di deposito personale viaggiante, di deposito locomotive, di squadra rialzo, oppure che sono interessate da intensi traffici turistici, eccetera.

In base agli ultimi criteri di classificazione dei posti di organico, concordati sempre con le organizzazioni sindacali, sono state classificate a livello di capo stazione sovrintendente le stazioni con indice d'importanza uguale o superiore a 70 e a livello di capo stazione superiore quelle con indice inferiore a 70 e maggiore di 40. I vecchi criteri, invece, prevedevano la classificazione a livello di capo stazione sovrintendente delle stazioni con indice d'importanza uguale o superiore a 40 e a livello di capo stazione superiore quelle con indice inferiore a 40.

Le stazioni di Massa Centro, Massa Zona industriale e Carrara Avenza hanno rispettivamente i seguenti indici d'importanza: 40, 80, 60. Di conseguenza, le stazioni di Massa Centro e Carrara Avenza non possono, in base ai criteri citati, conseguire la classificazione a livello di capo stazione sovrintendente.

Il Ministro dei trasporti

SIGNORILE

(17 dicembre 1986)

BOLDRINI, DE TOFFOL. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di riesaminare attentamente gli eccezionali danni avvenuti nel comparto agro-alimentare-industriale della provincia di Ravenna in conseguenza delle calamità naturali succedutesi nel 1985.

L'interrogante sottolinea che, oltre alle eccezionali gelate che hanno portato l'intero territorio provinciale nella inclusioni ai fini degli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1981 con danni subiti per 219 miliardi alla produzione e 133 alle strutture, anche la persistente siccità ha ulteriormente colpito le produzioni che avevano resistito. I danni complessivi denunciati ai servizi provinciali per l'agricoltura sono calcolabili nel comparto viticolo per il 25 per cento della produzione lorda vendibile, di cui il 75 per cento conferito a strutture associative con 15.000 produttori. Il tutto si somma alla riduzione generalizzata dei conferimenti alle strutture ortofrutticole che ammonta al 53 per cento; alcune di esse raggiungono contrazioni del prodotto del 60 per cento.

Tale situazione reca un colpo gravissimo alla agricoltura che ha nelle colture erboree il suo fondamento produttivo: basti sottolineare che vi sono 47.000 ettari a colture intensive legnose. L'intera economia provin-

ziale ha subito quindi un colpo gravissimo sia sul piano della produzione che per l'impiego della forza lavoro.

Il danno non sarà solo limitato alla campagna 1985 e la pesantezza economica della stagione si rifletterà progressivamente anche sui futuri esercizi per almeno i prossimi due anni.

L'interrogante chiede di conoscere se non ritenga, alla luce di questo stato di fatto, di rivedere la esigenza di inderogabile aumento di fondi onde assicurare un flusso di finanziamenti adeguati alle esigenze suddette prevedendo espressamente attraverso la modifica legislativa l'estensione dei benefici delle leggi nn. 590 e 198 anche alle cooperative attraverso contributi sulle spese di gestione proporzionali al mancato conferimento del prodotto.

(4-02386)

(28 novembre 1985)

RISPOSTA. — Il Ministero, accogliendo integralmente le motivate proposte inoltrate dalla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ha emesso il decreto del 19 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1985, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'andamento climatico siccitoso verificatosi nel periodo estate-autunno 1985 nel territorio di alcuni comuni delle province di Ferrara e di Forlì, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze previste dalla legge stessa, con le modificazioni e integrazioni apportate dalla legge n. 198 del 1985.

Nessuna analoga richiesta è pervenuta al Ministero, da parte della regione, per quanto riguarda la provincia di Ravenna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(27 dicembre 1986)

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, GRAZIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando sarà istituito l'albo degli esportatori con esplicite finalità di trasparenza e di moralizzazione nel campo degli operatori specializzati sotto il «profilo della serietà e della affidabilità professionale e imprenditoriale e quello della legislazione penale comune e contro la mafia e le associazioni segrete» e quando, secondo l'impegno assunto sempre con il Libro Bianco 1985 (pagina 84), presenterà con cadenza annuale «la complessa attività di direttive e di autorizzazioni» per un controllo puntuale del Parlamento sulla complessa materia.

(4-02557)

(30 gennaio 1986)

RISPOSTA. — L'istituzione dell'albo degli esportatori è contemplata dal disegno di legge che la Difesa ha presentato alla Camera il 24 settembre 1985 in materia di controllo delle esportazioni e dei transiti di materiale d'armamento.

Il disegno di legge è stato abbinato alle iniziative parlamentari sullo stesso argomento.

Il testo unificato elaborato prevede l'istituzione, presso questo Ministero, di un «un registro delle imprese interessate al commercio internazionale di materiale d'armamento».

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(30 dicembre 1986)

BONAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che Riccardo Cabassi, nato il 29 giugno 1959 e residente a Reggio Emilia, dovendo prestare servizio militare di leva, presentò nel 1979 domanda di effettuare il servizio civile sostitutivo, perchè obiettore di coscienza, che fu respinta dopo il suo rifiuto di presentarsi davanti a una commissione giudicatrice della quale contestava la legittimità;

che, chiamato alle armi e presentatosi il 17 dicembre 1985 al 23° battaglione di fanteria «Como», in Como, cui era destinato, rifiutava di prestare il servizio militare di leva per imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi a causa delle proprie convinzioni morali;

che, tratto in arresto il 19 dicembre 1985, veniva giudicato dal tribunale militare di Torino e condannato, con sentenza del 15 gennaio 1986, contro la quale ha proposto appello tuttora pendente, alla reclusione militare per un anno;

che il 23 gennaio 1986 ha riproposto domanda di essere ammesso al servizio civile sostitutivo per motivi di coscienza, che, se accolta, avrà l'effetto di estinguere il reato,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di disporre l'esame e la decisione più rapida della domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo, presentata il 23 gennaio 1986 da Riccardo Cabassi, tenendo conto che il suo comportamento dal momento della presentazione al reparto militare al quale era assegnato è di per sè una prova della fermezza e della serietà delle sue obiezioni di coscienza e che, accertata la sincerità dei motivi di coscienza, l'accoglimento della domanda avrà l'effetto di estinguere il reato e di far cessare lo stato di detenzione in carcere militare che, dal 19 dicembre 1985, tuttora si protrae.

(4-02744)

(19 marzo 1986)

RISPOSTA. — La competente commissione consultiva ha espresso parere favorevole, in data 3 giugno 1986, per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del signor Riccardo Cabassi.

Il predetto è stato assegnato alla Caritas Diocesana di Reggio Emilia il 1° ottobre 1985.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(23 dicembre 1986)

CANETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che la linea ferroviaria Ventimiglia-Breil-Limone-Cuneo-Torino risponde ad esigenze di rapidità di collegamento tra la Riviera Ligure di Ponente e il Piemonte, ma assicura anche il collegamento ferroviario delle località liguri e piemontesi attraversate dalla suddetta linea,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno procedere ad alcune lievi modifiche degli orari e delle fermate, in modo da rendere un servizio più completo, in questo senso:

l'espresso 646, in partenza da Ventimiglia alle 17,22, dovrebbe prevedere una fermata ad Airole, in modo da essere anche utilizzato dai lavoratori frontalieri che numerosi ritornano dalla Francia e dal Principato di Monaco, appunto ad Airole, essendo le alternative poco praticabili (il locale 12216 alle 16,14, troppo presto, e il locale 12220 alle 19,50, troppo tardi); si rileva che la fermata sarebbe utilissima anche per i numerosi turisti e per la popolazione e che precedenti orari prevedevano per quell'ora (le 17,30 circa) una fermata ad Airole;

il locale 12223, in partenza da Cuneo alle 19,30, arriva a Ventimiglia alle 21,37, otto minuti dopo la partenza dell'espresso 249 per Roma: salta così la possibile coincidenza, un tempo prevista; si potrebbe anticipare la partenza da Cuneo di pochi minuti e il problema sarebbe risolto.

(4-03240)

(9 settembre 1986)

RISPOSTA. — L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che il treno espresso 646 Sanremo-Ventimiglia-Breil-Limone-Cuneo-Torino transita, in parte, sul territorio francese; a Breil sur Roya la sua composizione viene incrementata con una sezione proveniente da Nice.

L'impostazione d'orario del treno 646 è stata perciò concordata con le ferrovie francesi in precedenza all'apertura della linea e, nell'occasione, non è stata ravvisata la necessità di istituire altre fermate, oltre quelle previste attualmente in orario.

Successivamente, a seguito di richieste di nuove fermate, è stato rilevato che la località di Airole presenta un movimento viaggiatori molto limitato, che può essere assicurato con le fermate dei treni attualmente previsti.

L'ente Ferrovie dello Stato non ritiene, pertanto, opportuno procedere all'assegnazione della richiesta fermata, tanto più che il tempo necessario alla sosta, essendo la linea Ventimiglia-Cuneo a semplice binario, si ripercuoterebbe come ritardo ai treni 12215 Cuneo-Breil-Nice e 12219 Cuneo-Ventimiglia.

Per quanto riguarda la richiesta di realizzare la coincidenza a Ventimiglia tra il treno 12223 (arrivo alle ore 21,37) e il treno espresso 249 Nizza-Ventimiglia-Roma (partenza alle ore 21,19), si fa presente che l'anticipo della partenza del treno 12223 da Cuneo, nella misura necessaria a realizzare la richiesta coincidenza, comporterebbe la perdita della coincidenza a Cuneo tra i treni 2197/12223 e 3188/2202, sistematicamente utilizzata da viaggiatori pendolari, oltre alla posticipazione dell'orario dei treni 3169 e 7229; pertanto, poichè non sussistono correnti di traffico

interessate alla coincidenza auspicata, l'ente Ferrovie dello Stato non ritiene opportuno modificare l'orario del treno 12223.

Il Ministro dei trasporti

SIGNORILE

(23 dicembre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alla decisione di decurtare il contingente del prodotto da trasformare nelle aziende CORAC e Zuccherificio del Rendina, situate in Basilicata, una regione ed un'area ad alta vocazione agricola, produttrice sia di pomodori che di barbabietole, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga che tale decisione sia punitiva per la regione Basilicata e che, in particolare, provocherebbe una grave caduta dei livelli occupazionali, un ingente danno ai coltivatori, ai lavoratori e all'indotto e ritarderebbe la soluzione relativa al nuovo assetto societario dello Zuccherificio del Rendina, fin dal dicembre 1983 e tuttora in regime commissariale.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno riesaminare l'intera questione relativa alle due aziende di trasformazione. .

(4-03018)

(5 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Premesso innanzitutto che ogni suddivisione della produzione nazionale in quote e ogni conseguente attribuzione di contingenti alle imprese di trasformazione trova ragione e fondamento nei vincoli imposti dalla regolamentazione comunitaria e che qualsiasi decisione al riguardo viene ad essere condizionata da tali vincoli, in merito alla situazione rappresentata dall'onorevole interrogante si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda il settore bieticolo-saccarifero, si rammenta che i parametri fondamentali presi in considerazione da questo Ministero per determinare le quote da assegnare alle singole imprese con il decreto 21 aprile 1986 sono i seguenti:

produzione realizzata nella precedente campagna 1985-86;

previsione degli investimenti a barbabietole, totale e relativa alle singole aree e, analogamente, previsione delle conseguenti produzioni di zucchero;

stima dell'ettarato e quindi della produzione di zucchero attribuibile alle singole imprese saccarifere;

stima del potenziale di trasformazione reale a disposizione delle singole imprese, con valutazione delle possibili chiusure di stabilimenti prima della campagna in causa, tenuto conto delle indicazioni e delle opzioni, non ancora risolte, contenute nel piano di settore;

produzioni attribuite dai sette piani specifici, già approvati dal CIPE, alle relative imprese saccarifere, nel corso dei cinque anni durante i quali si sviluppa il processo di ristrutturazione.

Particolare riferimento è stato fatto alla produzione 1985 che, pur essendo risultata inferiore alla quota A globale (12.435.400 quintali), forniva il quadro più aggiornato della distribuzione della produzione dopo il superamento della fase acuta della crisi del settore.

Per la campagna 1986-87, dunque, a fronte di una previsione globale di 15 milioni di quintali di zucchero, è stato attribuito preliminarmente e di norma a ciascuna impresa in quota A un quantitativo almeno pari alla produzione realizzata nel 1985 ed è stata modulata la restante disponibilità (764.000 quintali) in funzione dei prevedibili incrementi di produzione a livello di singola impresa.

In particolare, la quota assegnata al gruppo saccarifero veneto con il citato decreto ministeriale è stata divisa tra la ISI-Agroindustriale — società che, come è noto, ha acquistato gli stabilimenti del gruppo saccarifero veneto situati nel Nord e nel Centro d'Italia — e i tre stabilimenti del Sud, tra cui quello del Rendina, rimasti in gestione commissariale, sulla base dei criteri adottati con il decreto stesso.

Le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante sono infondate, in quanto l'Amministrazione, nell'attribuire a ciascuna impresa in quota A un quantitativo pari ad almeno la produzione realizzata nel 1985, ha privilegiato le imprese situate nell'area centro-meridionale, mentre la quota B è stata determinata applicando un rapporto del 15 per cento alla quota A, contro il 20 per cento circa applicato alle quote B delle imprese settentrionali.

La ricordata preferenza nasce dalla politica di sostegno sempre perseguita dall'Amministrazione, in considerazione delle maggiori difficoltà e dei maggiori costi che incontra la produzione in dette aree e, quindi, della opportunità di contenere gli oneri derivanti dalle eventuali eccedenze.

Per quanto riguarda il settore del pomodoro, si rammenta che, per la campagna 1986-87, in mancanza di accordo interprofessionale, sono state attribuite a tutte le imprese di trasformazione le quote di cui all'articolo 1 del regolamento CEE n. 1320/85, sulla base dei quantitativi trasformati nella campagna 1982.

Dette attribuzioni sono state operate con decreto ministeriale 7 luglio 1986 e, dal momento che le stesse non potevano tener conto delle modifiche e dei miglioramenti strutturali avvenuti successivamente al 1982, è stata richiesta ed ottenuta, a livello CEE, la modifica alla vigente regolamentazione prevedendo la possibilità di ridistribuire, in corso di campagna, i quantitativi di pomodori risultati non contrattati.

Nel caso particolare, all'azienda CORAC di Lavello sono stati assegnati i seguenti quantitativi: quintali 119.507 (di cui quintali 55.438 per concentrato, quintali 16.849 per pelato e quintali 47.220 per altri prodotti), mentre con la seconda assegnazione, proprio per tener conto delle particolari necessità dell'azienda stessa, è stato attribuito l'ulteriore quantitativo di quintali 250.000 (di cui quintali 150.000 per pelato e quintali 100.000 per altri prodotti).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(27 dicembre 1986)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di grave disagio in cui versano gli anziani, i pensionati e i cittadini del comune di Noci (Bari) a causa del ridotto servizio giornaliero eseguito dall'ufficio postale, che costringe i pensionati e gli anziani ad attese estenuanti di tre-quattro ore al giorno per la riscossione delle pensioni loro spettanti, mentre i cittadini tutti sono stanchi di dover fare lunghe code e di sopportare attese infinite per il pagamento delle bollette della luce, del gas e del telefono che notoriamente si effettua presso gli uffici postelegrafonici; il tutto avviene perchè manca il personale addetto e gli stessi sportelli sono insufficienti anche perchè non dotati di macchinari adatti;

quali sono i motivi di tale ritardo nel servizio postale di Noci (Bari) e quali provvedimenti intende prendere per la piena funzionalità dello stesso al fine di poter assicurare il servizio agli utenti.

(4-03132)

(9 luglio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che nel periodo compreso fra il 9 gennaio ed il 15 maggio 1986 vi è stata, nell'ufficio postale di Noci (Bari), una contrazione dell'orario pomeridiano di apertura al pubblico che ha riguardato però solo i servizi corrispondenza, pacchi e telegrafo.

L'adozione di tale provvedimento si è resa necessaria sia per corrispondere alle pressanti istanze da parte sindacale, determinatesi a seguito del verificarsi di due rapine a pochi giorni di distanza l'una dall'altra ai danni del citato ufficio, sia per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di ripristino e di consolidamento delle opere di sicurezza, ritenute indispensabili per salvaguardare l'incolumità del personale ivi applicato.

In data 21 giugno 1986, comunque, si è provveduto a trasferire l'ufficio di Noci dai vecchi locali, risultati inadeguati ed ancora insicuri, nel nuovo ufficio patrimoniale che ha comportato notevoli vantaggi per i dipendenti, che possono operare in ambienti sicuri e funzionali, nonchè per l'utenza che può avvalersi di un servizio più efficiente ed usufruire di un ampio parcheggio che rende più agevole l'utilizzazione dell'ufficio stesso.

Per quanto riguarda, infine, l'assegno del personale e la fornitura delle macchine di accettazione dei conti correnti la situazione appare soddisfacente, in quanto l'organico di 13 unità risulta interamente coperto e la dotazione di una macchina AUDIT/4 e di una macchina CTS sono adeguate alle effettive esigenze dell'ufficio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAVA

(12 dicembre 1986)

FONTANA, VETTORI, POSTAL. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Visto il disposto della legge finanziaria 1986 per la soppressione degli uffici postali minori, gli interroganti chiedono di conoscere:

su quali basi venga fissato il volume minimo di traffico e di operazioni indicato nella legge finanziaria 1986 e se si tenga conto delle esigenze stagionali legate al turismo, oltre che della distanza da altri uffici postali;

se, a fronte dei disagi per la soppressione di un servizio locale essenziale, è stata fatta una stima del risparmio conseguibile con un concreto programma di ristrutturazione;

quali conseguenze pratiche si avranno nella periferia montana delle province di Brescia e Trento ed in particolare in Valsabbia, in Valchiese ed in Valsugana.

(4-02915)

(6 maggio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno precisare che l'articolo 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria), ha previsto la predisposizione di un piano per la graduale soppressione degli uffici postali con uno scarso volume di traffico.

A tal fine si è proceduto alla determinazione dell'entità del traffico svolto tenendo conto del tempo di esecuzione di ciascuna operazione; all'insieme delle operazioni eseguite durante l'anno è stato poi attribuito un punteggio che rappresenta l'ammontare delle ore di lavoro svolto.

Suddividendo il totale delle ore di lavoro per le giornate lavorative che sono 300, si è ottenuto che ogni ora di lavoro giornaliero corrisponde ad un punteggio di 300; poichè la predetta legge n. 41 del 1986 ha fissato in 180 minuti l'impegno minimo giornaliero di ciascun ufficio, il provvedimento di chiusura riguarderà gli uffici con un volume annuale di traffico inferiore ai 900 punti (pari a tre ore giornaliere).

Per quanto concerne il risparmio derivante dall'ipotizzato provvedimento di chiusura, è opportuno premettere che non è possibile fare una stima analitica della cifra in quanto non si dispone di un elenco definitivo degli uffici da sopprimere.

Comunque in materia di personale e di locali si avrebbe un risparmio di circa 46.325.471.000, a fronte di una maggiore spesa per le unità mobili da attivare (353 più 72 di scorta Fiat 242 UPI) di lire 7.720.000.000.

In merito alle località indicate dagli onorevoli interroganti nell'atto parlamentare, è da precisare che nella fase esecutiva del cennato programma si terrà conto della realtà economica, sociale e geografica delle località medesime, tenendo nel dovuto conto anche il parere delle autorità locali.

Inoltre, come previsto dalla ripetuta legge n. 41 del 1986, il piano verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti ed in quella sede potranno essere fornite indicazioni e suggerimenti utili per la migliore applicazione della norma stessa.

Nel caso di soppressione degli uffici, l'esecuzione dei servizi di istituto verrà comunque assicurata attraverso sistemi alternativi quali, ad esempio, l'apertura di un ufficio ad orario ridotto o a giorni alterni e l'utilizzazione di furgoni mobili, che l'Amministrazione ha già sperimentato in altre località e che si sono dimostrati idonei ad evitare, o quanto meno a ridurre al minimo, i disagi per gli utenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAVA

(12 dicembre 1986)

GRADARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

— Premesso:

che la legge n. 204 del 3 maggio 1985, sulla disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, prevede, all'articolo 4, l'istituzione di una commissione per le iscrizioni nel ruolo e la tenuta del medesimo;

che tale commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale;

che la giunta camerale di Venezia si sta adoperando con reiterati solleciti per l'istituzione della predetta commissione;

che tuttavia le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale non hanno ancora designato i sette membri previsti;

che altresì siffatta situazione priva numerosi richiedenti della possibilità di vedere esaminate le richieste di iscrizione,

l'interrogante chiede di sapere se si ritiene di poter in qualche modo intervenire per una pronta istituzione della commissione presso la camera di commercio di Venezia.

(4-02777)

(25 marzo 1986)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che in data 26 aprile 1986 presso la camera di commercio di Venezia si è insediata, anche se mancante dei rappresentanti della FINARVEP-CISNAL, la commissione per il ruolo agenti-rappresentanti di commercio, prevista dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

La giunta camerale, pertanto, preso atto che nonostante i ripetuti solleciti la suddetta organizzazione sindacale non aveva ancora fornito le designazioni richieste, ha ritenuto di procedere ugualmente alla nomina della commissione in argomento. Con successiva determinazione presidenziale n. 4 del 12 maggio 1986, è stata poi disposta l'integrazione della commissione con i membri effettivi e supplenti indicati dalla FINARVEP-CISNAL.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ZANONE

(9 dicembre 1986)

IANNONE, CARMENO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare, anche in relazione alle prospettive di stanziamento previste dall'articolo 1 del recente provvedimento di rifinanziamento della legge n. 590, per fronteggiare i danni ingenti provocati ai vigneti ed alle colture frutticole e orticole dal repentino, drastico abbassamento della temperatura registrato in provincia di Foggia nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1985.

(4-01883)

(14 maggio 1985)

RISPOSTA. — I danni causati al settore agricolo dalla gelata della notte tra il 29 e il 30 aprile 1985, nonché dai venti sciroccali del successivo mese di maggio in varie zone della Puglia sono stati debitamente considerati dal Ministero, il quale, sulla base delle proposte inoltrate dalla

regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per le quali si è peraltro reso necessario disporre un supplemento d'istruttoria, ha emesso il decreto del 7 novembre 1985, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dei predetti andamenti climatici avversi per numerosi comuni, non solo della provincia di Foggia, ma anche di quelle di Bari, Brindisi e Taranto.

Tale decreto ha reso operanti, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, ricadenti nei territori delimitati dalla regione, le provvidenze creditizie e contributive previste dalla citata legge n. 590 del 1981, con le modificazioni e integrazioni recate dalla legge n. 198 del 1985.

Com'è noto, la regione Puglia, con propria legge n. 19 dell'11 aprile 1979, ha delegato alle province e ai comuni l'esercizio delle funzioni relative alla delimitazione dei territori, alla individuazione delle colture danneggiate e alla definizione del tipo e dell'entità del danno subito dalle stesse.

Ai comuni sono stati inoltre delegati la ricezione e l'istruttoria delle domande di concessione delle consentite provvidenze legislative e, ad avvenuto accreditamento dei fondi occorrenti, la liquidazione e il pagamento degli aiuti creditizi e contributivi riconosciuti.

Le domande di concessione delle provvidenze possono essere presentate nei 45 giorni successivi alla data di emanazione del prescritto decreto del presidente della giunta regionale, decreto che viene predisposto sulla base degli elementi forniti dalla competente amministrazione provinciale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(27 dicembre 1986)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il suicidio del giovane di 23 anni Aldo Scardella, detenuto nella casa circondariale di Buoncammino in Cagliari, ripropone in modo drammatico la grave situazione dell'amministrazione della giustizia penale in Sardegna;

che il tragico epilogo della vicenda, iniziata nel dicembre 1985, sarebbe stato determinato dallo stato di totale isolamento penitenziario in cui si trovava il giovane imputato e che durava ormai da sei mesi;

che il regime di isolamento per gli imputati in stato di custodia cautelare, previsto in casi eccezionali dalla legge di ordinamento penitenziario, parrebbe purtroppo diventato in Sardegna una regola, tanto che negli ultimi anni per non pochi imputati sembrerebbe essersi verificata l'interruzione di ogni rapporto con il mondo esterno senza che il provvedimento del magistrato inquirente apparisse sorretto da validi motivi istruttori;

che, se nei casi previsti dalla legge privare il cittadino della libertà è dovere del giudice quando vi siano sufficienti indizi di colpevolezza, non trova giustificazione alcuna il provvedimento di restrizione allorchè gli indizi che dovrebbero suffragarlo appaiono abbastanza deboli e lo stesso provvedimento diviene vessatorio quando l'imputato è «condannato» prima del processo anche all'isolamento,

l'interrogante chiede di sapere:

1) in forza di quale provvedimento Aldo Scardella fu tenuto in regime d'isolamento penitenziario per un periodo così prolungato;

2) quali esigenze di cautela processuale effettivamente sussistevano e se esse potevano giustificare la gravissima misura d'isolamento;

3) se si intenda avviare l'indagine necessaria per accertare eventuali responsabilità;

4) se non si ritenga opportuno avviare un'inchiesta per accertare quale applicazione abbia avuto in Sardegna nell'ultimo decennio l'istituto dell'isolamento penitenziario per gli imputati in stato di custodia cautelare e se si siano verificate illegittimità: ciò anche al fine di potere stabilire se debbano ravvisarsi responsabilità di alcuno.

(4-03152)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Aldo Scardella, arrestato il 29 dicembre 1985 a seguito di ordine di cattura del sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari per i reati di omicidio aggravato, rapina ed altro, il 2 luglio scorso fu rinvenuto cadavere mentre si trovava in stato di isolamento in una cella della casa circondariale di Cagliari.

La procura generale della Repubblica di Cagliari ha precisato che l'isolamento del detenuto venne disposto dal pubblico ministero e poi mantenuto dal giudice istruttore «per motivi di cautela processuale, in relazione alla gravità dell'episodio criminoso ed alla particolare difficoltà dell'assicurazione della genuinità dei mezzi di prova».

Il 24 luglio 1986 sono stati disposti accertamenti sull'intera vicenda processuale dello Scardella, con particolare riferimento ai provvedimenti che lo hanno mantenuto in stato di isolamento carcerario fino al giorno del decesso.

La relazione ispettiva ha accertato, fra l'altro, che la dottoressa Carmelina Pugliese, giudice istruttore nel relativo procedimento penale, al momento del decesso dello Scardella — in stato di isolamento dal 29 dicembre 1985 — a quasi cinque mesi dalla richiesta (in data 8 febbraio 1986) di formalizzazione dell'istruttoria, materialmente pervenuta nell'ufficio istruzione l'11 febbraio 1986, non aveva ancora interrogato l'imputato e si era limitata a svolgere un'esigua attività processuale, omettendo in particolare di compiere la maggior parte degli atti istruttori specificatamente richiesti dal pubblico ministero, nel trasmettere il fascicolo per la formale istruzione, il cui sollecito espletamento avrebbe potuto consentire la cessazione dell'isolamento del detenuto.

Per tale comportamento, con nota del 4 ottobre scorso, è stata promossa nei confronti della dottoressa Pugliese azione disciplinare, a norma degli articoli 107 della Costituzione e 14, n. 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione all'articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511.

Non sembra nè utile nè opportuna un'inchiesta per accertare l'applicazione «in Sardegna, nell'ultimo decennio» dell'istituto «dell'isolamento penitenziario per gli imputati in stato di custodia cautelare».

Nessun elemento autorizza infatti a ritenere che le carenze emerse nella vicenda Scardella siano o possano essere generalizzate. Al contrario,

un'iniziativa nel senso auspicato dall'interrogante sarebbe allo stato ingiustificata, in quanto la procura generale della Repubblica di Cagliari ha riferito che «lo stato di isolamento dei detenuti viene disposto solo eccezionalmente» ed ha precisato che in ogni caso «gli isolamenti hanno la minima durata possibile».

È poi evidente che rimangono in ogni caso salvi i rimedi apprestati dalla legge precessuale per correggere eventuali situazioni di illegittimità derivanti dalla violazione della legge penale.

Il Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI

(15 dicembre 1986)

MASCIADRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le iniziative prese dal suo Ministero in attuazione della raccomandazione n. 437, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 giugno 1986, sulla base di una relazione della Commissione difesa ed armamenti (Doc. 1052) concernente la tecnologia emergente e la strategia militare.

Nella raccomandazione in esame si chiede al Consiglio dei ministri di vegliare affinché vengano seguiti determinati criteri, dettagliatamente elencati, relativi alla introduzione delle tecnologie emergenti nei sistemi di armamenti classici o per quanto concerne le forze di intervento del secondo livello. I criteri elencati si ispirano alla necessità della dissuasione per il mantenimento della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, a principi di redditività finanziaria e di limiti dei bilanci della difesa nazionale, all'opportunità di perseguire la standardizzazione degli armamenti a livello europeo e di ottenere una suddivisione equilibrata ed equa tra le due parti dell'Atlantico per quanto concerne la tecnologia, la ricerca e la produzione, pur proseguendo in una politica favorevole ai negoziati e al controllo degli armamenti.

Si chiede, inoltre, al Consiglio dei ministri di informare dettagliatamente ogni anno l'Assemblea su questi temi di fondamentale importanza politica, militare ed economica.

(4-03210)

(31 luglio 1986)

RISPOSTA. — Le raccomandazioni dell'Assemblea dell'UEO sono volte più al Consiglio dei Ministri dell'UEO che alle singole nazioni.

Questo Ministero non è, quindi, in grado di dare una puntuale risposta all'interrogazione.

Il Ministro della difesa

SPADOLINI

(30 dicembre 1986)

MASCIADRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le iniziative che il Ministro intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1044, relativa alla criminalità internazionale, approvata dal-

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 20 settembre 1986, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni giuridiche (*Doc.* 5617).

La raccomandazione in esame, corredata di un allegato contenente una indicazione delle convenzioni del Consiglio d'Europa e dei testi adottati dall'Assemblea in materia, chiede ai Governi degli Stati membri iniziative legislative, di polizia, organizzative e di cooperazione europea per combattere la criminalità organizzata, con riferimento, fra l'altro, anche al terrorismo, alla pirateria aerea, al traffico della droga, alla vendita di armi, al trafugamento di oggetti d'arte, alla tratta delle donne e dei bambini. In particolare, si auspica la creazione di un centro europeo di informazione e di cooperazione più stretta tra i servizi di polizia dei paesi europei, organizzato sulla base di un accordo quadro europeo.

Si chiede, inoltre, ai Governi degli Stati membri di ratificare le diverse convenzioni europee in materia penale. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa consiglia, infine, tutta una serie di misure per affrontare il crimine della tratta delle donne e, a questo proposito, chiede, in particolare, all'Interpol, di trasmettere ai Governi degli Stati membri rapporti frequenti ed auspica una campagna di informazioni per avvertire le donne e le loro famiglie di questo pericolo.

(4-03383)

(16 ottobre 1986)

RISPOSTA. — L'ordinamento del Consiglio d'Europa non consente all'Assemblea parlamentare di rivolgersi direttamente agli Stati membri con raccomandazioni; queste possono essere indirizzate al Comitato dei Ministri, che ha il potere di organizzare attività intergovernative e di esprimere raccomandazioni agli Stati.

Con la raccomandazione n. 1044 del 1986 l'Assemblea si è rivolta al Comitato dei Ministri che dovrà decidere se far proprie le proposizioni assembleari.

Come risulta dal testo della raccomandazione, molti degli inviti da rivolgere ai Governi degli Stati membri concernono problemi di lotta alla criminalità organizzata già affrontati e risolti dalla legislazione italiana. Sintomatico, a tale proposito, appare il richiamo, contenuto nel punto 14/b/III della raccomandazione stessa, al modello italiano e, precisamente, alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646.

In ordine, poi, alle iniziative legislative prese nelle materie indicate nell'interrogazione, a parte il doveroso accenno alla già menzionata legislazione antimafia (legge 13 settembre 1982, n. 646), alle misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (legge 6 febbraio 1980, n. 15) e per la difesa dell'ordinamento costituzionale (legge 29 maggio 1982, n. 304) e, altresì, alle più recenti leggi concernenti l'attuazione, la ratifica e la esecuzione delle convenzioni internazionali «per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette» (legge 25 marzo 1985, n. 107), «contro la cattura degli ostaggi» (legge 26 novembre 1985, n. 718) e, in sede europea, sul terrorismo (leggi 26 novembre 1985, nn. 719 e 720), si ricordano:

1) il disegno di legge n. 1232-C, concernente «Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni

rivolte al traffico di sostanze stupefacenti», presentato alla Camera il 1° febbraio 1984 dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno;

2) il disegno di legge n. 2195-C, concernente «Misure urgenti in materia di lotta alla droga», presentato dal Governo alla Camera il 24 ottobre 1984;

3) lo schema di disegno di legge concernente «Misure integrative in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso», predisposto dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia, che contiene, in molte parti, disposizioni comuni alla proposta di legge n. 3970-C, «Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso», presentata alla Camera il 7 agosto 1986 dagli onorevoli Alinovi, Azzaro, Mancini Giacomo, Rizzo ed altri, tutti componenti della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Il disegno di legge di cui al punto 1) si muove su linee di politica criminale fondate su una scelta di base che è quella di aumentare il rischio repressivo per gli autori del delitto e, nel contempo, di rendere estremamente difficile il «riciclaggio» del riscatto.

Il disegno di legge di cui al punto 2) è stato utilizzato, insieme con altre proposte, dalle Commissioni riunite giustizia e sanità della Camera, per la predisposizione di una bozza di testo unificato, redatto informalmente da un Comitato ristretto nominato da dette Commissioni, nel quale la repressione del traffico di stupefacenti è trattata con giusto rigore e nel quale si prevedono, tra l'altro:

la modifica dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, con la inclusione dei delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti;

la estensione di molte disposizioni delle leggi antimafia ed in particolare della legge Rognoni-La Torre all'associazione a delinquere avente per oggetto il traffico illegale delle sostanze stupefacenti;

la perquisizione e la cattura di navi sospette di attendere al traffico di stupefacenti;

la estensione dell'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 340 del codice di procedura penale ai delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope;

la possibilità, nelle indagini sui delitti riguardanti gli stupefacenti, di ritardare gli atti di cattura, di arresto o di sequestro al fine di consentire l'acquisizione di più rilevanti elementi probatori ovvero la individuazione o la cattura dei colpevoli;

la previsione di casi di non punibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria i quali, per lo svolgimento delle indagini concernenti il traffico di stupefacenti, entrino a far parte dell'associazione delittuosa o precedano all'acquisto illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Lo schema di disegno di legge di cui al punto 3), redatto sulla base delle proposte contenute nella relazione che la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ha presentato alle Presidenze delle camere, si propone di rendere più efficaci — attraverso integrazioni del quadro normativo — i meccanismi di prevenzione e repressione della criminalità organizzata di tipo mafioso e camorristico.

Per quanto attiene agli aspetti internazionalistici delle misure ed attività di cooperazione prospettate nella raccomandazione, si deve sottolineare la costante e costruttiva presenza del nostro paese ai lavori degli organismi internazionali che si interessano di criminalità organizzata, nonché la rilevanza delle iniziative assunte dal nostro paese, anche a livello bilaterale, per la creazione di schemi normativi pattizi che favoriscano la collaborazione interstatale nella prevenzione del crimine e la cooperazione giudiziaria.

In particolare, in risposta al sottoparagrafo operativo n. 14, b, iii, l'Italia ha appoggiato il nuovo progetto delle Nazioni Unite di convenzione per la lotta contro il traffico illecito di droga, che contiene, fra l'altro, disposizioni di cooperazione interstatale per la confisca dei proventi del traffico.

Quanto al sottoparagrafo 14, b, iv, l'Italia partecipa ai lavori del Consiglio d'Europa per il miglioramento degli accordi di estradizione (e gli altri di cooperazione giudiziaria) già esistenti. La questione della riduzione delle riserve verrà, inoltre, presa in considerazione anche nell'ambito della cooperazione giuridica dei paesi comunitari, presumibilmente in tempi brevi.

Per le questioni dei sottoparagrafi 14, b, ii, e vii, e 14, c, vi, l'Italia ha firmato la «Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati». L'*iter* per la ratifica è già stato avviato.

Per le materie esposte complessivamente nel paragrafo 14, c, esse sono state affrontate nella recente Conferenza europea dei Ministri competenti per la lotta al terrorismo, che si è conclusa con l'adozione di risoluzioni che impegnano il Consiglio d'Europa a studiare le misure giuridiche per contrastare la criminalità terroristica; le misure internazionali cosiddette «operative», quali lo scambio di informazioni tra le polizie o la istituzione di procedure di consultazione in occasione di singoli atti terroristici, continueranno invece ad essere sviluppate piuttosto in altre sedi, quelle comunitarie e quelle bilaterali, nelle quali l'Italia è costantemente impegnata.

Con riguardo al sottoparagrafo 14, d, l'Italia ha ratificato, ovvero ha avviato l'*iter* per la ratifica di tutte le Convenzioni europee indicate nell'annesso, ad eccezione di quella sul valore internazionale dei giudizi penali, di quella sul trasferimento dei procedimenti penali, di quella sulle vittime dei reati violenti e del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione. L'Italia, inoltre, partecipa alle Convenzioni delle Nazioni Unite che regolano la previsione come reato del traffico di droga, della «presa di ostaggi», dei dirottamenti aerei e di altri crimini cosiddetti internazionali, nonché la relativa cooperazione giudiziaria interstatale.

Con riguardo al punto 14, d, vi, l'Italia si è fatta promotrice presso il «gruppo Pompidou» (insieme con altri paesi), di un progetto per la lotta al traffico di droga in alto mare, in corso di elaborazione e sosterrà, a tempo opportuno, l'avvio di lavori sul sequestro e la confisca di proventi illeciti di detto traffico, qualora il summenzionato progetto delle Nazioni Unite richieda una integrazione a livello europeo.

Il Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI

(15 dicembre 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che l'indennità di turnazione, per il personale degli enti locali e quindi anche per i vigili urbani, prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983, è un istituto diverso dall'indennità prevista dal precedente articolo 26, sostitutiva dell'ex salario mobile o indennità di pedana o di pubblica sicurezza, che non ha nulla a che vedere con l'indennità di turnazione essendo stata quest'ultima istituita *ex novo* con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica per quei settori che erogano i servizi per oltre 12 ore al giorno;

che il citato articolo 28 non esclude alcuna categoria di personale dalla possibilità di beneficiare dell'indennità di turno;

che nè il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 nè la legge n. 65 del 7 marzo 1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) fanno alcun riferimento al divieto di corrispondere l'indennità di turnazione ai vigili urbani;

che inoltre l'articolo 10 della legge quadro prevede che l'indennità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 concessa ai vigili urbani può essere aumentata fino all'80 per cento dell'indennità stessa prevista dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per gli agenti di pubblica sicurezza;

ritenuto che l'indennità di turnazione debba essere concessa fino a che non sarà corrisposto l'aumento dell'indennità suddetta che, come stabilito dall'articolo 13 della legge n. 65, decorrerà a partire dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale degli enti locali, per il contratto non ancora approvato, di cui non si conosce la decorrenza economica;

considerato che il comitato regionale di controllo delle Marche ha annullato le delibere adottate dai vari comuni per il pagamento delle indennità di turno per l'anno 1986, in precedenza approvate,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che intende adottare a chiarimento della delicata materia al fine di evitare danni economici e morali a una categoria così importante per il particolare lavoro che è chiamata a svolgere.

(4-03244)

(9 settembre 1986)

RISPOSTA. — Il problema della compatibilità tra l'indennità di vigilanza, prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e l'indennità di turno, di cui al successivo articolo 28, ha dato luogo a difformi pronunce da parte delle sezioni dei comitati regionali di controllo.

Ancor prima dell'entrata in vigore della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, non erano mancate decisioni intese ad affermare la incompatibilità tra le due indennità.

Anche nelle Marche l'indirizzo seguito dalle varie sezioni del CO RE CO non è stato univoco. Da parte di alcune si è proceduto all'annullamento di atti deliberativi, adottati dai comuni dopo l'entrata in vigore della richiamata legge quadro, per la liquidazione della indennità di turno in favore dei vigili urbani fruanti anche della indennità di vigilanza. Da parte di altre, invece, l'erogazione congiunta dei due emolumenti è stata ritenuta compatibile con la disciplina vigente.

Al riguardo è opportuno preliminarmente osservare come diversa sia la natura intrinseca delle due indennità: quella di turno trae il proprio fondamento dal fatto che il dipendente svolge le proprie mansioni in strutture che, per la particolare natura dei servizi prestati, debbono operare giornalmente in un arco di tempo eccedente l'orario ordinario di lavoro; quella di vigilanza è correlata al profilo professionale del personale addetto alla polizia urbana e, segnatamente, ai particolari rischi e disagi che comporta l'esercizio delle relative mansioni.

Muovendo, quindi, dall'analisi delle sole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, non sembra possa dubitarsi della compatibilità delle due indennità.

Il problema, tuttavia, si è posto con l'entrata in vigore della legge quadro sulla polizia municipale che, all'articolo 10, nel prevedere le modalità e le procedure di rivalutazione della indennità di vigilanza, ne vieta il cumulo «con qualsiasi altra indennità».

Al riguardo non può escludersi la proponibilità di una interpretazione di tale disposizione interdittiva intesa a ricollegarne temporalmente la vigenza alla definizione del nuovo accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali e, in tale ambito, alla rideterminazione dell'ammontare della indennità di vigilanza.

Conseguenza di tale tesi sarebbe che le due indennità, fino alla data di decorrenza degli effetti economici che scaturiranno dal nuovo accordo nazionale, possono continuare ad erogarsi cumulativamente.

In considerazione della difficoltà che incontra nella fattispecie l'attività esegetica e della particolare rilevanza della questione, questo Ministero ha ritenuto di sottoporla anche al giudizio del dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione agli orientamenti che perverranno da tale sede, non si mancherà di fornire le opportune indicazioni alle amministrazioni municipali interessate.

Il Ministro dell'interno

SCALFARO

(13 dicembre 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia ancora stata definita la cosiddetta «perequazione» delle pensioni d'annata.

Dopo un primo acconto, gli aventi diritto, che hanno atteso per lunghi anni il giusto riconoscimento di un adeguamento delle loro pensioni, non hanno ricevuto le altre somme.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere le cause di simili ritardi che appaiono ingiustificati e che hanno creato risentimento e delusione in quanti chiedono il nuovo trattamento pensionistico, così come previsto dalle leggi dello Stato.

(4-02872)

(23 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, facendo preliminarmente presente che l'applicazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, che ha riguardato complessivamente 1.250.000 partite di pensione,

ha richiesto tempi non brevi di attuazione per la molteplicità e complessità degli adempimenti previsti, nonostante l'impiego di procedure automatizzate di pagamento appositamente predisposte dal servizio informativo della direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

In particolare, per l'applicazione delle misure percentuali e fisse di aumento, in relazione ai comparti e alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla legge (circa 40 classi di aumento), nonché per la graduazione delle percentuali stesse in base all'anzianità di servizio maturata dai singoli beneficiari, si è dovuto accertare:

a) la qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo, gli anni utili di servizio computati ai fini di pensione, la data di decorrenza della pensione stessa;

b) la qualifica rivestita dal dante causa, la decorrenza della pensione diretta e quella del trattamento di reversibilità.

Deve, d'altra parte, rilevarsi che la riscontrata inattendibilità, in molti casi, delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha comportato complesse operazioni di regolarizzazione delle posizioni contabili, obbligando pertanto gli uffici periferici del Tesoro a provvedere direttamente alla rilevazione delle anzianità.

Va comunque segnalato che questa Amministrazione, nelle more dell'applicazione della citata legge n. 141, ha disposto l'erogazione di tre acconti, rispettivamente, nei mesi di giugno e novembre 1985 e aprile 1986; mentre, a partire dal mese di agosto 1986, completate tutte le operazioni per la definitiva attribuzione dei miglioramenti economici previsti, è stata corrisposta agli interessati la rata di pensione debitamente aggiornata, nonché le differenze a credito maturate fino al 31 luglio 1986.

Il Ministro del tesoro

GORIA

(16 dicembre 1986)

RUFFINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso:

che la regione Liguria aveva presentato un progetto di disinquinamento del Golfo ligure nel tratto Ventimiglia-Pietra Ligure da attuarsi tramite i finanziamenti FIO;

che nell'ambito di tale progetto venivano indicati, in sequenza geografica, senza alcuna priorità specifica, data l'unitarietà della proposta, i seguenti impianti: Ventimiglia, Sanremo, Riva Ligure, Taggia, Imperia, Borghetto di Arroscia, Loano, Pietra Ligure-ospedale Santa Corona;

che il Ministero ha chiesto alla regione di esprimere una priorità tra i progetti presentati, richiesta a cui la regione, in un primo tempo, non ha dato risposta, attesa la indivisibilità degli elementi costituenti il progetto stesso;

che, in data 18 luglio 1985, la regione Liguria ha trasmesso al Ministero competente la seguente graduatoria di priorità espressa unicamente per «l'insistenza ministeriale» e «a puro titolo indicativo»: 1) Riva Ligure, Taggia; 2) Borghetto di Arroscia, Loano; 3) Sanremo; 4) Imperia; 5) Pietra Ligure-ospedali di Santa Corona; 6) Ventimiglia;

che la situazione inquinante del Golfo ligure ha raggiunto altissimi e

insopportabili livelli, per cui è urgente e non più differibile il finanziamento dell'intero progetto;

che la provincia di Savona, per le sue caratteristiche orografiche ed ambientali e per la sua attrezzatura alberghiera, costituisce una delle province turisticamente più frequentate (la seconda in Italia come turismo balneare) e che su di essa comunque dovranno essere concentrati gli sforzi finanziari per adeguare il suo mare e le sue coste a condizioni non più inquinanti e per favorire lo sviluppo turistico;

che la soluzione relativa agli scarichi degli ospedali di Santa Corona in Pietra Ligure, riguardando il maggior complesso ospedaliero del Ponente, non può essere ulteriormente rinviato, pena le gravi ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri competenti intendano assumere per risolvere il delicato problema dell'inquinamento del Golfo ligure, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte;

se non ritengano, attesa l'esplosiva situazione in atto, di procedere con l'urgenza che il caso richiede al finanziamento dell'intero progetto predisposto dalla regione Liguria per il disinquinamento del Golfo ligure.

(4-02358)

(21 novembre 1986)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue. I progetti presentati dalla regione Liguria, nell'ambito del progetto di risanamento del Golfo ligure, per il disinquinamento del tratto costiero Ventimiglia-Pietra Ligure, tramite finanziamenti FIO, ai quali fa riferimento l'interrogazione del senatore Ruffino, sono stati sei (vedi allegato), per un importo globale degli interventi proposti di lire 114 miliardi, dei quali 102 miliardi richiesti sul fondo FIO 1985.

I suddetti progetti sono stati ritenuti tutti proponibili per il finanziamento FIO, anche se l'analisi microeconomica, tenendo conto dei principali indici economici ed occupazionali, ha evidenziato differenti graduatorie per i sei progetti. È risultato, infatti, che nelle graduatorie predisposte dal nucleo di valutazione per tutti i progetti ritenuti proponibili, soltanto i progetti relativi agli impianti di disinquinamento dei comuni di Ventimiglia, di Sanremo e di Pietra Ligure sono rispondenti alla maggior parte dei parametri su cui si basano le graduatorie stesse.

Anche il gruppo di valutazione del Ministro dell'ambiente, per i progetti dell'arco costiero ligure, esclusi quelli riguardanti il Porto di Genova, è pervenuto agli stessi risultati.

Il CIPE, nella riunione del 22 febbraio 1986, nell'ambito degli stanziamenti di 1.100 miliardi riservati ai finanziamenti di interventi per la esecuzione o il completamento di impianti destinati al disinquinamento delle acque, tenendo conto delle richieste delle varie regioni, dello stato di inquinamento di particolari bacini fluviali e di aree costiere marine, per quanto riguarda in particolare il disinquinamento del Golfo ligure e sulla base dei risultati delle istruttorie effettuate dal nucleo di valutazione del Ministero dell'ambiente, ha deliberato il finanziamento dei progetti relativi agli impianti di disinquinamento di Ventimiglia e di Sanremo.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(22 dicembre 1986)

ROMITA

ALLEGATO

ELENCO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLA REGIONE LIGURIA PER
IL RISANAMENTO DEL GOLFO LIGURE NEL TRATTO VENTIMIGLIA-
PIETRA LIGURE

	Importo intervento proposto (milioni di lire)	Importo richiesta finanziamento (milioni di lire)
1. Fognatura del comune di Ventimiglia - progetto di risanamento igienico-ambien- tale del territorio comunale	11.000	11.000
2. Fognatura del comune di Sanremo - pro- getto di risanamento igienico-ambientale del territorio comunale	14.900	14.900
3. Completamento impianto di depurazione e costruzione condotta di collettamento del consorzio dei comuni di Taggia, Riva Ligure, S. Stefano, Castellaro, Pompeiana e Terzorio	19.595	15.448
4. Risanamento igienico-ambientale di Im- peria - fogne e depuratore	37.384	29.922
5. Impianto di depurazione delle acque re- flue dei comuni di Pietra Ligure, Giusteni- ce, Magliolo, Tovo S. Giacomo - Provincia di Savona	15.166	15.166
6. Impianto di depurazione e collettori del consorzio tra i comuni di Borghetto S. Spirito, Loano, Balestrino, Boissano e Toi- rano	16.000	16.000
TOTALE...	114.045	102.436

SALVATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Banca Stabiese ha deciso di chiudere la filiale di Gragnano e di ridurre drasticamente l'organico;

che con tale chiusura per i circa 30.000 abitanti di questo comune e per i comuni vicini (Casola e Lettere) resterebbe aperto solo un altro sportello, quello del Banco di Napoli, con notevoli ripercussioni per gli operatori economici e per i cittadini;

considerato:

che tale decisione appare allo stato incomprensibile dato il volume di attività (una raccolta di oltre 15 miliardi) svolta dalla suddetta filiale;

che più complessivamente appare sconcertante una politica aziendale di rifiuto di servizi quale la rinuncia decisa dalla direzione della Banca Stabiese alla tesoreria comunale;

rilevato che contro questa chiusura vi è pronunciamento unanime delle forze sociali e politiche della zona, oltre che delle organizzazioni sindacali, giustamente preoccupate per una perdita di posti di lavoro che aggraverebbe ancor più la drammatica situazione occupazionale del comprensorio,

l'interrogante chiede di sapere:

se la Banca d'Italia ha svolto o intende svolgere accertamenti tesi a capire le ragioni di questa chiusura e più complessivamente sulle attività bancarie di questa area;

se si intende intervenire.

(4-02956)

(20 maggio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la chiusura da parte della Banca Stabiese della filiale sita nel comune di Gragnano, facendo presente quanto segue. Sentita anche la Banca d'Italia, si comunica che la chiusura della cennata filiale rientra in un progetto di graduale riassetto dell'articolazione territoriale della Banca Stabiese.

Le motivazioni che giustificano tale progetto sarebbero connesse, secondo la Banca, alla scarsa produttività della dipendenza di cui trattasi che, oltre a contribuire in misura solo marginale all'operatività complessiva dell'azienda, presenterebbe una rilevante onerosità.

In proposito, si osserva che la chiusura di dipendenze bancarie, senza contropartita di apertura in altra località, non richiede, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'intervento autorizzativo della Banca d'Italia, per cui le banche nella propria autonomia gestionale possono decidere la chiusura di sportelli ritenuti inefficienti o non idonei, per la loro ubicazione, al perseguimento degli obiettivi aziendali.

Giova comunque segnalare che, per soddisfare le esigenze della popolazione di Gragnano — ove già opera una dipendenza del Banco di Napoli — è stata di recente autorizzata, nell'ambito del Piano nazionale sportelli, l'apertura nel comune in parola di una filiale della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.

Il Ministro del tesoro

GORIA

(16 dicembre 1986)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nei giorni scorsi si sono ripetute a Napoli forme di protesta contro i rischi di insabbiamento del concorso relativo al servizio del trasporto infermi;

che nell'opinione pubblica grave è lo sconcerto rispetto a questa vicenda e più in generale al silenzio sullo scandalo delle Croci;

che, soprattutto, interrogativi inquietanti desta il fatto che, mentre il processo contro i funzionari della regione Campania implicati nella vicenda delle Croci si è svolto e concluso rapidamente, del processo contro amministratori regionali dell'epoca (giunta De Feo) rinviati a giudizio nella primavera del 1985 non si sa più nulla;

considerata l'importanza di questo processo e la necessità di far chiarezza su eventuali collegamenti tra camorra ed esponenti del mondo politico,

si chiede di conoscere le cause della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-03280)

(18 settembre 1986)

RISPOSTA. — In relazione al procedimento penale pendente davanti alla quarta sezione del tribunale di Napoli a carico di Teodoro Pezzullo ed altri, richiamato nell'interrogazione, il presidente di quel tribunale ha riferito che «l'ordinanza di rinvio a giudizio nell'indicato processo è stata depositata dal Giudice istruttore in data 14 giugno 1985» e che «i relativi atti sono pervenuti alla sezione in concomitanza con altro procedimento, per fatti di criminalità organizzata, a carico di imputati detenuti (Abbinante più 30 del clan Nuvoletta), mentre era, peraltro, già in corso il dibattimento a carico di Fabbrocini Angelo Mario, più 8 per bancarotta fraudolenta ed altro».

Lo stesso presidente ha aggiunto che «venne data, pertanto, precedenza alla trattazione del processo Nuvoletta, che si è esaurito (anche per l'astensione degli avvocati dalle udienze) soltanto nel marzo 1986, dopo aver impegnato in maniera continuativa uno dei collegi della sezione».

Il dibattimento a carico del Pezzullo è fissato per l'udienza del 23 gennaio 1987.

Questo Ministero seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI

(15 dicembre 1986)

SCLAVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che un grosso quantitativo di succo d'arancia (proveniente dalle campagne dell'AIMA, l'azienda di Stato per il mercato agricolo mirante al recupero degli agrumi prodotti in soprannumero, che diversamente andrebbero distrutti), destinato per beneficenza a diversi enti, dalle analisi effettuate dalla USL di Cremona è risultato avariato e quindi non commestibile;

se gli risulti che circa 4.000 tonnellate di conserva di pomodoro sequestrate nei porti di Napoli e Salerno, prodotto venduto tramite asta dell'AIMA, sono risultate alle analisi di controllo anch'esse non commestibili;

se detti prodotti si siano deteriorati dopo la vendita da parte dell'AIMA o se al momento della consegna dell'acquirente non sia stata fatta analisi da parte dell'ente venditore.

(4-02845)

(16 aprile 1986)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'AIMA, a seguito di un notevolissimo intervento nel settore agrumicolo da parte delle locali associazioni dei produttori nel corso della campagna 1984, deliberò la trasformazione di parte delle arance e dei mandarini ritirati dal mercato in succhi pastorizzati concentrati da distribuire successivamente in beneficenza.

Come è noto, la distribuzione gratuita, a livello nazionale, per prodotti destinati alla pubblica assistenza è di appartenenza, per specifica competenza, del Ministero dell'interno — direzione generale dei servizi civili — il quale si avvale, per la materiale esecuzione della distribuzione stessa, delle locali prefetture.

Si evidenzia che le lavorazioni di trasformazione, effettuate dalle ditte del ramo che risultarono aggiudicatrici di varie commesse, furono tutte controllate, per conto dell'AIMA, dalla stazione sperimentale per le essenze ed i succhi di Reggio Calabria e che tutte le partite furono soggette ad accertamenti chimico-analitici, con risultati rispondenti ai requisiti dei bandi di gara, prima di essere messe a disposizione delle competenti prefetture.

Si aggiunge, altresì, che il particolare tipo di succo prodotto, su consiglio tecnico della suddetta stazione sperimentale, non poteva dar adito ad inconvenienti di sorta dal lato alimentare, anche se, con il passare del tempo, era soggetto, indubbiamente, ad un degrado organolettico e ad imbrunimento del colore, tenuto conto delle varietà di arance lavorate.

Per il caso segnalato dall'onorevole interrogante e denunciato dalla USL di Cremona, i risultati delle analisi non parlano di «prodotto avariato» bensì «in cattivo stato di conservazione» e, pertanto, non commestibile. Al riguardo la ditta trasformatrice ha già presentato istanza di revisione, a norma dell'articolo 15, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il cattivo stato di conservazione del succo di arancia è stato, con ogni probabilità, causato dal lasso di tempo trascorso dalla messa a disposizione del Ministero dell'interno avvenuta il 10 giugno 1985 e la data delle analisi della USL di Cremona, avvenuta il 24 marzo 1986.

Inoltre, si fa presente che, su incarico della stessa AIMA, sono stati disposti accertamenti analitici, sempre per il tramite della stazione sperimentale di Reggio Calabria, sui quantitativi di succhi giacenti presso i magazzini di produzione ed ancora da distribuire, per accertarne lo stato effettivo di conservazione, mentre, dalla prefettura interessata al fenomeno, sono state sospese, in via cautelativa, le distribuzioni di succhi, già assegnati ai beneficiari, in attesa dei suddetti esiti analitici.

Per quanto concerne le 4.000 tonnellate di pomodoro sequestrate nei porti di Napoli e Salerno, si precisa che l'AIMA, a seguito di apposita direttiva del Ministero degli esteri, ha provveduto a diramare, attraverso tutte le associazioni di categoria del settore, le conseguenti disposizioni atte a consentire alle ditte interessate la partecipazione alla fornitura di aiuto alimentare in doppio concentrato di pomodoro ai paesi in via di sviluppo indicati dal predetto Ministero.

Tra gli altri paesi destinatari di tali prodotti vi sono quelli dello Zaire (tonnellate 2.000) con resa *ex-ship* Matadi e dell'Egitto con resa *ex-ship* Porto Said (tonnellate 2.000).

Alle suddette gare, concluse poi a mezzo trattativa privata con la ditta

migliore offerente, potevano partecipare sia ditte produttrici che ditte commerciali di *import-export*.

In proposito, sono stati anche prescritti rigorosi controlli qualitativi sul prodotto, nonché sul suo confezionamento, controlli tutti che dovevano essere eseguiti dall'INCA (Istituto Nazionale Conserve Alimentari di Roma) e dai competenti NAS (Nucleo Carabinieri Antisofisticazione) del Ministero della sanità, che dovevano procedere ai prelievi di campioni presso gli stabilimenti di produzione ed a fare eseguire le necessarie analisi.

Nell'incarico AIMA di esecuzione, sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria, veniva anche stabilito che, in caso di non corrispondenza del prodotto ai prescritti requisiti, esso doveva essere rifiutato e sostituito.

L'Italgrani s.p.a. di Napoli, risultata aggiudicataria delle due predette forniture, ha avuto contestato il prodotto, che via via stava trasferendo al porto d'imbarco, a seguito degli accertamenti eseguiti sul prodotto stesso da parte dell'INCA e del NAS.

Avendo, peraltro, la suddetta società provveduto ad acquistare altra partita di prodotto, risultata conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, è stato possibile dare esecuzione agli aiuti alimentari sopra citati. Conseguentemente, il Ministero degli esteri, in base alla documentazione acquisita sulla regolare e buona esecuzione di tali interventi, ha approvato l'operazione e dato corso ai relativi pagamenti di competenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(15 dicembre 1986)

SEGA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la maggioranza dell'assemblea consorziale ha deliberato lo spostamento della sede del consorzio di bonifica Delta Po-Adige da Ariano Polesine a Taglio di Po senza alcuna motivazione valida e in violazione di precise norme statutarie;

che lo spostamento dopo oltre un secolo della sede del consorzio rappresenta un atto grave che riducendo le funzioni urbane di Ariano Polesine nuocerebbe alle possibilità di sviluppo, colpendo una realtà economica già duramente segnata da disoccupazione e da precarie condizioni di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno spinto la maggioranza dell'assemblea consorziale a deliberare lo spostamento della sede;

se non ritenga di intervenire tempestivamente al fine di bloccare la dispendiosa, immotivata e negativa decisione del consorzio di bonifica Delta Po-Adige.

(4-03157)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — È necessario innanzitutto ricordare che la vicenda che forma oggetto dell'interrogazione non investe la competenza di questo

Ministero in quanto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le funzioni esercitate dallo Stato in materia di bonifica integrale e montana sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel caso in oggetto, alla regione Veneto, alla quale pertanto spettano tutti i poteri di vigilanza e di controllo sul consorzio di bonifica Delta Po-Adige di Ariano Polesine.

Tuttavia, anche in questa occasione, questo Ministero non ha mancato di interessare al riguardo la suddetta regione che ha fatto conoscere quanto appresso riportato.

Il consiglio del consorzio di bonifica Delta Po-Adige, con la deliberazione 30 giugno 1986, n. 89/C, ha disposto l'approvazione di un progetto di massima per la costruzione della sede degli uffici consorziali in località Avogadro di Taglio di Po ed il reperimento di fondi per finanziare i suddetti mediante l'alienazione di beni immobili di proprietà del consorzio medesimo.

La giunta regionale, esaminati i chiarimenti forniti dal consorzio sul predetto provvedimento, con decisione 24 settembre 1986, n. 2415/RAI, ha annullato la deliberazione di cui sopra adducendo le seguenti specifiche motivazioni:

lo statuto consorziale, all'articolo 1, stabilisce che il consorzio ha sede in comune di Ariano Polesine e, pertanto, per addivenire alla modificazione della sede medesima, occorre provvedere alla modifica statutaria;

con il provvedimento in questione, s'intende pervenire alla costruzione della nuova sede degli uffici in altro comune;

alla copertura della spesa necessaria per la realizzazione dei nuovi uffici dovrebbe concorrere il ricavato della vendita *in toto* degli immobili nei quali il consorzio ha tuttora la sede legale ed ove attualmente sono ubicati e operanti gli amministrativi e tecnici;

l'attuazione del provvedimento *de quo* comporterebbe una situazione di fatto incompatibile con il rispetto dello statuto, senza potervi rilevare alcun impegno formale per l'adozione dei provvedimenti atti a garantire la conservazione materiale e giuridica *in loco* della sede legale dell'ente deliberante.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(15 dicembre 1986)

SPANO Ottavio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza della insostenibile e non più procrastinabile situazione venutasi a determinare presso le stazioni dei carabinieri di Golfo Aranci, Olbia, Palau e Arzachena (Sassari), i cui stabili adibiti a caserme si trovano da anni in completo abbandono e degrado per la mancanza di interventi manutentori ordinari e straordinari da parte degli organi preposti, con grave nocumento e pericolo nei confronti degli uomini della benemerita, oltre ai riflessi negativi per lo svolgimento di un sereno, serio ed efficiente servizio d'istituto.

In particolare l'edificio della stazione dei carabinieri di Golfo Aranci è stato dichiarato inagibile dal competente ufficio tecnico del comune e dal genio civile di Sassari per quanto attiene alle opere murarie, ai cornicioni

esterni (già demoliti), agli infissi (in parte eliminati e in parte cadenti) e alle infiltrazioni d'acqua piovana negli alloggi.

Per quanto attiene alla situazione igienico-sanitaria l'ufficiale sanitario dello stesso comune ha espressamente dichiarato la insalubrità e quindi la pericolosità dei locali in quanto il cortile antistante l'edificio è permanentemente invaso da fuoruscita di liquami maleodoranti.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali provvedimenti urgenti si intende adottare onde eliminare gli inconvenienti lamentati prima che la già precaria situazione provochi una completa paralisi della insostituibile funzione svolta dall'arma dei carabinieri in una delle più significative zone dell'Isola che, per l'importanza portuale, aeroportuale, turistica, commerciale ed economica che riveste, necessita di un continuo e adeguato servizio di vigilanza, prevenzione e repressione.

(4-03129)

(9 luglio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Governo.

Gli edifici della stazione di Arzachena e Palau appaiono in buone condizioni e non necessitano di lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

Attualmente sono in corso lavori di manutenzione interna ed esterna dello stabile adibito a caserma dell'arma di Arzachena, mentre sono già state eliminate le infiltrazioni di acqua mediante l'impermeabilizzazione del tetto.

Lo stabile adibito a caserma dell'arma di Golfo Aranci, di proprietà demaniale, già inserito per lavori di ristrutturazione nella legge Botta con «priorità 1^a», effettivamente risulta in cattivo stato di conservazione ed abbisognevole di urgenti lavori di riparazione e ristrutturazione, a causa di alcune infiltrazioni di acqua di scarico nei muri perimetrali, dovute ad un guasto verificatosi nel cortile dello stabile.

Il personale tecnico del genio civile di Sassari il 2 aprile 1986 ha eseguito un sopralluogo, constatando il deterioramento delle condizioni generali della struttura.

Al riguardo ha chiesto all'assessorato per i lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna autorizzazione a compilare un progetto di ristrutturazione dell'intero stabile ed ha, altresì, invitato il comune di Golfo Aranci a demolire le parti di cornicione pericolanti onde evitare danni a persone e cose.

La demolizione dei cornicioni pericolanti ha causato gli inevitabili inconvenienti estetici della facciata ed ulteriori infiltrazioni di acqua piovana nei muri perimetrali.

È stato eseguito un sopralluogo anche da parte dell'ufficiale sanitario del comune di Golfo Aranci, il quale ha dichiarato insalubri e non abitabili i locali per via delle infiltrazioni di acqua nei muri perimetrali e della conseguente umidità ambientale.

Prima della stagione invernale sarà esaminata l'opportunità di far ripiegare il reparto in altra sede, in attesa che vengano effettuati i lavori necessari allo stabile.

Lo stabile della caserma di Olbia risulta inserito, per l'ampliamento e la ristrutturazione, nella legge Botta del 6 febbraio 1985, n. 16.

Gli accertamenti effettuati dal personale del genio civile di Sassari hanno evidenziato la necessità di numerosi lavori di manutenzione straordinaria, per cui sono stati preventivati: tinteggiature; rifacimento degli infissi e di alcune parti del tetto; verifica dei cornicioni.

Lo stabile è comunque sicuro ed igienicamente idoneo ad essere abitato.

Il Ministro della difesa

SPADOLINI

(30 ottobre 1986)

VELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nei programmi varati dal Ministro di grazia e giustizia per la costruzione di istituti di prevenzione e pena è stata prevista, con relativo finanziamento, l'edificazione di una casa circondariale nel comune di Rieti;

che la commissione preposta per la individuazione dell'area sulla quale dovrebbe insistere la struttura carceraria, tenuto conto delle segnalazioni fornite dal comune, ha provveduto a scegliere un'area destinata nel piano regolare generale a servizi del nucleo industriale di Rieti-Cittaducale;

che il progetto redatto per la costruzione della casa circondariale ha subito varie revisioni concernenti sia il numero dei detenuti, sia la volumetria dell'istituto di custodia preventiva;

che la scelta dell'area e l'ultima previsione progettuale dell'opera hanno fatto nuovamente insorgere perplessità e contrarietà a livello locale;

che tali reazioni sono da collegarsi anche al fatto che il progetto e la destinazione della nuova struttura carceraria non sono stati illustrati compiutamente all'ente locale;

che il comune di Rieti con l'indicazione delle aree ha inteso ribadire giustamente la necessità e l'opportunità che la casa circondariale venga costruita tenendo presenti le sole e reali esigenze del circondario interessato;

che sussiste l'esigenza di salvaguardare gli aspetti ambientali e sociali collegati all'edificazione del nuovo carcere;

che ulteriori ritardi comporterebbero notevoli aggravii di costo che farebbero slittare i programmi ministeriali nel settore,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se ritenga opportuna una riduzione della cubatura della edificanda struttura a 50.000-60.000 metri cubi al fine di evitare negativi impatti ambientali, nonché una capienza non superiore a 60 detenuti;

b) se, in relazione alla scarsa presenza annua delle detenute nel carcere di Rieti, sia possibile non prevedere tale tipo di custodia;

c) se sia in grado di assicurare che verrà evitata la custodia per detenuti pericolosi (terroristi, camorristi e mafiosi);

d) se voglia dare disposizioni affinché venga illustrato il progetto *de quo* al comune di Rieti con la presenza di tutte le istanze preposte alla soluzione del problema;

e) se ritenga opportuno un giusto ulteriore quanto sollecito approfondimento sulla scelta dell'area fra le tre indicate dal comune che, scartando l'ipotesi assurda della ristrutturazione del vecchio carcere,

possa evitare l'occupazione dell'area destinata a servizi del nucleo industriale e nel contempo consentire anche il recupero di una zona viciniora compromessa dall'attività estrattiva di cave o in subordine l'utilizzazione della terza area indicata dall'ente locale.

(4-03356)

(9 ottobre 1986)

RISPOSTA. — Il lungo *iter* procedurale relativo alla edificazione di una casa circondariale nel comune di Rieti fu avviato da questa Amministrazione fin dal 21 maggio 1981, invitando il comune di Rieti — in esecuzione del programma di edilizia penitenziaria finanziato con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 — ad indicare una terna di aree tra le quali scegliere quella più idonea per la costruzione della nuova casa circondariale (della capienza di 100 uomini, 10 donne, 15 semiliberi e 75 agenti) che avrebbe dovuto sostituire, una volta realizzata, il vecchio carcere.

Il comune di Rieti, con deliberazione consiliare del 4 maggio 1982, pose a disposizione del Ministero dei lavori pubblici — provveditore alle opere pubbliche per il Lazio — per la costruzione del nuovo istituto, l'area sita «nella zona di Colle Aluffi meglio indicata nelle planimetrie...».

Il 31 ottobre 1983, avendo il Ministero dei lavori pubblici comunicato che un aumento della capienza degli edifici destinati a detenzione maschile da 100 a 150 posti avrebbe comportato una riduzione degli oneri generali e vantaggi funzionali, l'Amministrazione, sulla base di tali presupposti e delle ben note carenze di posti-detenuto, autorizzò il suddetto aumento.

Conseguentemente il provveditore alle opere pubbliche fece redigere il progetto di massima e quello esecutivo consegnando alla società concessionaria il primo lotto dei lavori.

Lo stesso provveditore, il 29 aprile 1985, comunicò, tuttavia, che la pretura di Rieti aveva richiesto il progetto esecutivo del carcere «per motivi di giustizia» e che il comune di Rieti non intendeva confermare il proprio assenso ad ubicare il nuovo istituto sull'area scelta nel 1982, offriva la disponibilità di aree alternative e chiedeva una riduzione della capienza.

La competente direzione generale si dichiarò disposta, per andare incontro alle esigenze del comune, a ripristinare la capienza originaria, nell'intento di dare sollecito corso alla realizzazione dell'opera.

Il provveditorato alle opere pubbliche, essendo intervenuta nel frattempo la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta decreto Galasso), decise di sospendere la esecuzione dei lavori nel presupposto che l'area del nuovo carcere potesse ricadere in zona dichiarata di notevole interesse pubblico dal Ministero per i beni culturali.

In forza di tale situazione, pur di non intralciare una sollecita realizzazione dell'opera ed evitare ulteriori aggravii all'erario, veniva offerta la massima collaborazione per la scelta di una nuova area secondo le esigenze rappresentate dal comune. Ciò nonostante, non risulta che detto comune abbia sinora adottato la prescritta delibera di variante.

Ulteriori ritardi, nella esecuzione dei lavori, specie dopo che gli stessi sono stati consegnati alla società appaltatrice, appaiono difficilmente

giustificabili. Una ulteriore scelta sarebbe comunque meritevole di considerazione soltanto se avvenisse effettivamente in termini brevissimi.

Ovviamente, poichè lo spostamento della ubicazione originaria del carcere potrebbe comportare maggiori oneri progettuali, resta impregiudicata la sussistenza di eventuali responsabilità.

Relativamente alla capienza dell'istituto, va rilevato che un numero inferiore a 100 posti-detenuto, uomini, comporterebbe oneri generali, sia per la costruzione che per la gestione, tali da non giustificare la realizzazione del nuovo carcere.

Si sottolinea, infine, che nel vecchio istituto di Rieti è già funzionante una sezione femminile; per cui, in considerazione della modesta capienza del nuovo penitenziario e delle esigenze del foro locale, non appare opportuno non realizzare analoga sezione nel nuovo istituto.

L'attuale istituto — inserito in un programma di nuove costruzioni che interessa l'intera regione laziale — è diretto a sostituire il vecchio carcere, unanimemente ritenuto del tutto inadeguato, per la fatiscenza delle strutture e per la mancanza di spazi, alle nuove esigenze penitenziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI

(24 dicembre 1986)
